

REGOLAMENTO IVASS N. 47 DEL 27 APRILE 2021 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 27 aprile 2021

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 1/2021 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al Titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

[ANIA - Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici](#)

[CRO Forum Italia - CROFI](#)

[UNIPOL GRUPPO S.P.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2021 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021 recante disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al Titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2021 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni Generali	<p>In via generale e preliminare, si ritiene auspicabile che l’emanando regolamento tenga in debito conto gli esiti della pubblica consultazione proposta dall’EIOPA in relazione allo “Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of the Solvency Capital Requirement (SCR)”, attualmente in corso (la scadenza per le osservazioni era il 17 febbraio scorso).</p> <p>Si condivide la correttezza dei requisiti proposti in termini di analisi approfondite sugli eventi che hanno determinato la non osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, unica modalità che può fornire garanzia di risoluzione efficace e duratura della situazione di crisi aziendale, e anche la necessità di adeguata presa di coscienza da parte dell’organo amministrativo dell’impresa, ma non si può non rilevare come questi requisiti richiedano attente</p>	<p>L’osservazione non richiede modifiche al testo Il Regolamento tiene conto delle raccomandazioni contenute nello “<i>Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of the Solvency Capital Requirement</i>”, elaborato da EIOPA e la cui consultazione si è chiusa in data 17 febbraio 2021. Poiché non ancora pubblicata la versione definitiva, si terrà conto delle eventuali modifiche in sede di applicazione del Regolamento.</p> <p>Osservazione accolta. Il testo è stato modificato al fine di esplicitare che i termini di due mesi e di un mese per la presentazione dei piani decorrono dalla data della riunione dell’organo</p>

			<p>valutazioni e numerosi passaggi formali all'interno dell'azienda che difficilmente possono esaurirsi nei termini previsti dal Codice delle assicurazioni private-CAP (artt. 222 e 222-bis). Si ritiene pertanto che il processo descritto, e i contenuti previsti per la redazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento individuale e di gruppo, non siano compatibili con le previsioni del CAP relativamente ai termini di presentazione degli stessi, limitati rispettivamente a due mesi e a un mese.</p> <p>Sarebbe utile prevedere due distinti processi di gestione della non osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, in particolare si dovrebbe considerare esplicitamente il caso in cui le motivazioni dell'inosservanza fossero evidentemente da attribuirsi a fenomeni esogeni rispetto alla sana e prudente gestione dell'impresa (ad esempio la pandemia). Si è potuto infatti osservare nel corso dell'ultimo anno come situazioni momentanee di difficoltà delle imprese si siano risolte in tempi rapidi senza particolare necessità di mettere in atto azioni correttive. In questa fattispecie dovrebbe essere prevista la possibilità di sospendere l'iter di predisposizione del piano e/o di rivedere il piano di risanamento o di finanziamento individuale eventualmente già approvato, qualora senza necessità di implementazione di significative azioni di rimedio venissero ripristinati livelli patrimoniali adeguati.</p>	<p>amministrativo, permettendo, quindi, di giungere a una valutazione informata sulle cause che hanno portato all'inosservanza. Il Regolamento mira infatti a garantire la necessaria flessibilità al processo interno all'impresa per la rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale. Tale flessibilità comporta tuttavia per l'impresa la necessità di giustificare le circostanze che hanno condotto a detta rilevazione. L'impresa è in ogni caso tenuta a informare immediatamente l'IVASS quando vi è il rischio che il requisito patrimoniale non sia rispettato (articoli 222, comma 1, e 222-bis, comma 1, del CAP).</p> <p>Proposta non accolta La previsione nel CAP di specifici procedimenti per il ripristino dei requisiti patrimoniali con la fissazione diretta dei termini per svolgere le relative fasi, impedisce una diversificazione dei termini e dell'iter procedurale (prevedendo ad esempio la sospensione del procedimento al di fuori dei casi di cui all'articolo 4, comma 6, del Regolamento) in base alla natura delle ragioni, esogene o endogene, che hanno determinato l'inosservanza del requisito patrimoniale. Nei casi in cui una inosservanza sia rilevata, sarebbe comunque necessaria una</p>
--	--	--	---	--

			<p>Viene introdotto un ruolo della Funzione Attuariale specifico e incentrato sul piano strategico rivisto alla luce delle azioni di rimedio, con emissione di una opinione a supporto dell'approvazione del piano di rimedio da parte dell'organo amministrativo, oggetto anche di invio all'IVASS. Si richiede di dettagliare meglio il ruolo della Funzione Attuariale previsto dall'emanando Regolamento, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 32/2016 in tema di solvibilità prospettica.</p> <p>In tema di monitoraggio dei rischi nel continuo, le incertezze dei mercati finanziari e della ripresa economica a seguito della pandemia ha spinto l'IVASS a richiedere elaborazioni seppur semplificate di solvibilità su base mensile, e per un certo periodo con frequenza settimanale. Riconoscendo l'importanza di tale richiesta, che appare in linea con la normativa vigente, si evidenzia come tali elaborazioni mensili / settimanali, svolte attraverso l'introduzione di rilevanti ipotesi di</p>	<p>valutazione dell'Istituto, soprattutto con riguardo ai profili di lungo periodo, prospettici e sistemici, sulla base di informazioni analoghe a quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento. Il dettaglio delle informazioni richieste è peraltro proporzionalmente adeguato qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale entro il termine previsto per la presentazione del piano. Si fa presente inoltre che l'Istituto può esprimersi sull'adeguatezza del piano con silenzio assenso (articolo 4, comma 7, del Regolamento).</p> <p>L'osservazione non richiede modifiche al testo</p> <p>Il compito assegnato dal Regolamento alla funzione attuariale è coerente con i compiti assegnati in generale alla funzione, con particolare riferimento all'articolo 30-<i>sexies</i>, comma 1, lettere b) ed e) del CAP, all'articolo 8, comma 2, del Regolamento IVASS n. 32/2016 e all'articolo 38, comma 1, lettera b) del Regolamento IVASS n. 38/2018.</p> <p>Proposta non accolta</p> <p>La necessità dell'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali è prevista dall'articolo 30-<i>ter</i>, comma 2, lettera b) del CAP mentre la necessità che il sistema</p>
--	--	--	---	--

			<p>semplificazione metodologiche e di dati alimentanti, producano risultati che non possono avere la medesima robustezza di quelli comunicati trimestralmente e ottenuti per il tramite di una completa ed esaustiva elaborazione. Inoltre, nell’ottica del principio della Direttiva Solvency II in tema di level playing field, si rileva che solo un numero limitato di altri paesi europei sta adottando monitoraggi con frequenza superiore a quella trimestrale. Per le suddette motivazioni si ritiene che le uniche elaborazioni utili alla rilevazione di una situazione di non osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità siano quelle effettuate su base trimestrale, mentre le elaborazioni intermedie possano costituire il presupposto per l’inizio delle analisi interne propedeutiche alla redazione del piano di cui all’emanando Regolamento, nonché per la predisposizione di eventuali misure preventive di mitigazione. Allorquando la rilevazione trimestrale dovesse effettivamente certificare la non osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, solo allora dovrebbe attivarsi il processo indicato dall’emanando regolamento, con contestuale decorso dei termini.</p>	<p>di gestione dei rischi monitori nel continuo i rischi attuali e prospettici cui l’impresa è o potrebbe essere esposta è prevista, tra l’altro, dagli articoli 30-<i>bis</i>, comma 1, del CAP, dagli articoli 17, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, e 82, comma 2, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Il riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi, quale fonte per la rilevazione dell’inosservanza dei requisiti patrimoniali, è previsto anche dallo “<i>Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of the Solvency Capital Requirement</i>”(par. 9), elaborato da EIOPA, nell’ambito del quale si raccomanda quanto segue: “<i>Insurance and reinsurance undertakings should consider as the date of noncompliance with the SCR the date on which non-compliance with the SCR has been observed through their on-going monitoring</i>”.</p>
2	CROFI	Osservazioni Generali	<p>Il CROFI, l’associazione dei risk manager assicurativi italiani, costantemente impegnato ad approfondire gli aspetti rilevanti in tema di gestione dei rischi per il settore assicurativo, accoglie favorevolmente l’aggiornamento dei precedenti regolamenti in vigore alla luce del contesto di Solvency II. Con l’introduzione di Solvency II, l’accresciuta sensibilità delle funzioni di gestione del rischio si è accompagnata con la maggiore attenzione a recepire le indicazioni e le linee guida di EIOPA per omogeneizzare l’approccio dei regulator europei nelle attività di vigilanza prudenziale. Pertanto è auspicabile che la modifica al regolamento tenga in debito conto gli esiti della pubblica consultazione proposta da EIOPA relativamente all’argomento “Statement on supervisory practices and</p>	<p>Vedi risoluzione al commento n. 1.</p>

			<p>expectations in case of breach of the Solvency Capital Requirement (SCR)” attualmente in corso. <i>(o appena conclusa se inviamo dopo il 21 febbraio)</i></p> <p>Il CROFI condivide la correttezza dei requisiti proposti in termini di analisi approfondite sugli eventi che hanno determinato la non osservanza del requisito di Capitale, unica modalità che può fornire garanzia di risoluzione efficace e duratura della situazione di crisi aziendale, ed anche la necessità di adeguata presa di coscienza da parte degli organismi amministrativi della Compagnia, ma non si può non rilevare come questi requisiti richiedano attente valutazioni e numerosi passaggi formali che difficilmente possono esaurirsi nei termini previsti. Si ritiene pertanto che il processo descritto, ed i contenuti previsti per la redazione del piano di risanamento e piano di finanziamento individuale e di gruppo, non siano compatibili con le previsioni di cui al CAP relativamente ai termini di presentazione degli stessi limitati a due mesi ed un mese rispettivamente.</p> <p>Il CROFI ritiene inoltre che sarebbe utile prevedere due distinti processi di gestione della non osservanza del requisito di Capitale, in particolare si dovrebbe considerare esplicitamente il caso in cui le motivazioni dell'inosservanza fossero evidentemente da attribuirsi a fenomeni esogeni rispetto alla sana e prudente gestione dell'impresa (es. Pandemia). Si è potuto infatti osservare nel corso dell'ultimo anno come situazioni momentanee di difficoltà delle imprese si siano risolte in tempi rapidi senza particolare necessità di mettere in atto azioni correttive. Potrebbe essere utile prevedere la possibilità, sotto certe condizioni, di sospendere l'iter di predisposizione del piano e/o di rivedere il piano di risanamento e finanziamento individuale eventualmente già approvato, qualora l'osservanza fosse ripristinata in modo “naturale” senza necessità di implementazione di significative azioni di rimedio.</p>	<p>Vedi risoluzione al commento n. 1.</p> <p>Vedi risoluzione al commento n. 1</p>	
3	ANIA	4	2	<p>Si fa rinvio a quanto espresso in sede di “osservazioni generali” in relazione al ruolo e ai compiti della funzione attuariale.</p>	Vedi risoluzione al commento n. 1
4	CROFI	4	3	<p>In questo comma la bozza di regolamento richiede che i titolari della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale attestino la coerenza delle ipotesi di stima.</p> <p>Il CROFI ritiene che, seppure condividendo la necessità di una verifica indipendente della consistenza delle stime utilizzate come input nel piano e considerando doveroso un confronto di coerenza tra le ipotesi di stima utilizzate per la redazione del piano di risanamento e finanziamento individuale e quelle utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa (ORSA), siano aree di principale competenza della funzione di gestione del rischio il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità (SCR ed MCR) prospettici, e pertanto la</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo</p> <p>Il compito assegnato dal Regolamento alla funzione di gestione dei rischi è coerente con i compiti assegnati in generale alla funzione stessa, con particolare riferimento all'articolo 32, comma 1, lettera f) del Regolamento IVASS n. 38/2018 e all'articolo</p>

			relazione sottoscritta dovrebbe certificare in particolare l'adeguatezza complessiva della valutazione in relazione al contesto in cui la stessa è stata realizzata.	269, comma 1, lettera (d) degli Atti Delegati. Si segnala inoltre il necessario ruolo della funzione di gestione dei rischi anche ai fini dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento IVASS n. 32/2016.	
5	CROFI	5	1 a)	<p>In questo comma la bozza di regolamento si riferisce "al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi".</p> <p>Specificatamente, in tema di monitoraggio dei rischi nel continuo, le incertezze dei mercati finanziari e della ripresa economica a seguito della pandemia ha spinto il Vostro Istituto a richiedere elaborazioni seppur semplificate di solvibilità su base mensile, e per un certo periodo con frequenza settimanale.</p> <p>Riconoscendo l'importanza di tale richiesta in linea con la normativa vigente, l'associazione evidenzia come tali elaborazioni mensili / settimanali, svolte anche attraverso l'adozione di semplificazioni metodologiche e di dati alimentanti, producano risultati che non possono avere la medesima robustezza di quelli elaborati trimestralmente e comunicati ai mercati finanziari e all'Autorità di Vigilanza ed ottenuti per il tramite di una completa ed esaustiva elaborazione, i cui dati di input sottostanti risultano essere oggetto di verifiche approfondite di data quality secondo gli standard definiti nelle politiche delle Compagnie.</p> <p>Inoltre, nell'ottica del principio della Direttiva Solvency II in tema di level playing field, rileviamo che solo un numero limitato di altri paesi europei stanno adottando monitoraggi con frequenza superiore a quella trimestrale.</p> <p>Per le suddette motivazioni si ritiene che le uniche elaborazioni utili alla rilevazione di una situazione di non osservanza del requisito di capitale siano quelle effettuate su base trimestrale, mentre le elaborazioni intermedie possano costituire il presupposto per l'inizio delle analisi interne propedeutiche alla redazione del piano di cui allo schema di regolamento, nonché per la predisposizione di eventuali misure preventive di mitigazione.</p> <p>Allorquando la rilevazione trimestrale dovesse effettivamente certificare la non osservanza del requisito di Capitale, solo allora dovrebbe attivarsi il processo indicato dal regolamento, con contestuale decorso dei termini.</p>	Vedi risoluzione al commento n. 1
6	UNIPOL GRUPPO	5	1 a)	<p>Il co. 1, lett. a) dell'art. 5 prevede tra i requisiti del contenuto del piano di risanamento individuale l'onere per l'impresa di dare "<i>evidenza della data e delle circostanze della rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con particolare riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi</i>;".</p> <p>Come espresso nell'AIR, si è scelto di rimettere la giustificazione del momento di rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alle imprese</p>	Vedi risoluzione al commento n. 1

			<p>sulla base delle risultanze di un monitoraggio continuativo assicurato dal sistema gestione dei rischi. L'Autorità prospetta pertanto una soluzione che conferisce margini di flessibilità all'impresa sull'individuazione del momento di rilevazione dell'inosservanza. Seppure la scelta operata sia condivisibile, il riferimento al monitoraggio continuativo potrebbe generare dubbi interpretativi in merito alla valutazione della materialità dell'episodio/i di inosservanza del requisito.</p> <p>In seguito al diffondersi della pandemia e della conseguente situazione di emergenza sanitaria, infatti, l'Istituto ha richiesto alle imprese di effettuare elaborazioni di solvibilità su base settimanale e successivamente mensile, seppure prevedendo l'adozione di semplificazioni.</p> <p>Pur condividendo l'utilità delle valutazioni gestionali aggiornate su base settimanale o mensile ai fini del monitoraggio della situazione di solvibilità, si ritiene opportuno evidenziare che tali valutazioni non presentano lo stesso livello di robustezza delle elaborazioni trimestrali ufficiali i cui risultati sono oggetto di comunicazione ai mercati finanziari e all'Autorità di Vigilanza ed ottenuti mediante elaborazioni complete, i cui dati di input sottostanti risultano essere oggetto di verifiche approfondite di data <i>quality</i> secondo gli standard definiti nelle politiche aziendali.</p> <p>Sarebbe pertanto auspicabile non prevedere che il momento di rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità derivi da un'unica rilevazione del mancato rispetto dei requisiti minimi obbligatori osservata mediante il monitoraggio su base continuativa, ma sarebbe auspicabile valutare la possibilità di definire una soglia di tolleranza e, nell'ipotesi in cui tale soglia risulti essere rispettata, attendere la valutazione sulla base dei dati trimestrali per confermare o meno il mancato rispetto dei requisiti minimi obbligatori e, pertanto, la decorrenza dei termini previsti per la predisposizione del piano di risanamento o finanziamento.</p> <p>In particolare, tale modalità di definizione del decorso dei termini dovrebbe essere applicata nel caso in cui il mancato rispetto delle condizioni minime regolamentari dipenda da situazioni di elevata volatilità dei mercati finanziari e non da una non prudente politica di gestione della compagnia.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che in una situazione quale quella rappresentata di elevata volatilità dei mercati finanziari, i risultati delle elaborazioni gestionali nel continuo potrebbero avere il duplice obiettivo di consentire i) l'avvio delle analisi interne propedeutiche all'eventuale redazione del piano di risanamento e ii) al management della compagnia di definire delle adeguate <i>management actions</i> finalizzate a gestire in modo tempestivo la potenziale non osservanza del requisito di capitale riscontrata nelle valutazioni trimestrali.</p>	
--	--	--	---	--

7	CROFI	5	2	<p>Il CROFI ritiene che, qualora le motivazioni dell'inosservanza fossero evidentemente da attribuirsi a fenomeni esogeni rispetto alla sana e prudente gestione dell'impresa (es. Pandemia), dovrebbe essere prevista la possibilità di sospendere l'iter di predisposizione del piano e/o di rivedere il piano di risanamento e finanziamento individuale eventualmente già approvato, qualora senza necessità di implementazione di significative azioni di rimedio venissero ripristinati livelli patrimoniali adeguati.</p>	Vedi risoluzione al commento n. 1
8	UNIPOL GRUPPO	5	2	<p>Il co. 2 dell'art. 5 consente all'impresa di riportare nel piano di risanamento le informazioni di cui al co. 1 graduate secondo un principio di proporzionalità, qualora questa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano.</p> <p>Nella stessa fattispecie è anche previsto che le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h) - e cioè le previsioni degli effetti delle misure di risanamento sul fabbisogno della solvibilità globale, sul bilancio di esercizio e sulla situazione di liquidità - possano essere effettuate su un orizzonte temporale di un anno anziché su un orizzonte temporale almeno triennale.</p> <p>Sul punto si osserva che EIOPA nel "<i>Consultation paper on Statement on supervisory practices and expectations in case of breach of the Solvency II Capital Requirement</i>", consente alle Autorità di vigilanza di non richiedere la predisposizione di un <i>Recovery plan</i> nella fattispecie poc'anzi richiamata dell'art. 5, co. 2, e cioè quando l'impresa adotti prontamente misure ed abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine per la presentazione del piano di risanamento.</p> <p>Si legge infatti al punto 12 del <i>Consultation paper di EIOPA</i>: "<i>If the undertaking adopted prompt recovery measures which restored compliance with the SCR within two months and these measures are considered by the supervisory authority as adequate to preserve a sustainable solvency situation, including an assessment of a forward-looking perspective of the solvency position, the supervisory authority may consider that the submission of recovery plan is not needed.</i>"</p> <p>Si chiede pertanto di considerare quanto previsto da EIOPA sul punto e di valutare la possibilità di consentire alle imprese che si trovino nella situazione di ripristino del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine della presentazione del piano di risanamento, di non presentare alcun piano (previa valutazione dell'Autorità di vigilanza) anziché presentare un piano con informazioni graduate secondo un principio di proporzionalità.</p> <p>Si suggerisce quindi la seguente formulazione dell'art. 5, co. 2: "<i>Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano e le misure adottate siano valutate da IVASS</i></p>	Vedi risoluzione al commento n. 1

			<i>come adeguate a preservare una situazione di solvibilità sostenibile, l'IVASS può esentare l'impresa dalla presentazione del piano di risanamento.", le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalità e le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno.</i>	
9	ANIA	5, 7 e 9	Si fa rinvio a quanto espresso in sede di "osservazioni generali" in relazione al contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, e al loro rapporto con la tempistica prevista dal CAP negli artt. 222 e 222-bis.	Vedi risoluzione al commento n. 1